Rep. N.

Esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica in località Nocecchia nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. n) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii." CUP: B66J24000030002. CIG: _____.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me dott. _____, C.F. _____, Direttore Generale della Segreteria Generale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/09/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante norme per le funzioni, compiti, e attività dell'ufficiale Rogante della Giunta e del DPGRC di conferimento incarico n. _____ del _____ e art. 6, co 2, DPR n. 62/2013 prot. n. _____ del _____ conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP – Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) La Regione Campania, C.F. 80011990639 (di seguito denominata Regione/stazione appaltante) nella persona del Responsabile Generale della Direzione Generale 216.00.00 – Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione (di seguito denominata D.G. 216.00.00), dott. Antonello Barretta, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù della DGRC n. 314 del 04-06-2025 e D.P.G.R. n. 77 del 27-06-2025 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della citata Direzione.

Il costituito Responsabile ha, altresì, reso, con nota prot. n._____ del _____, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) l'Appaltatore _____ C.F. n. _____, P.I. _____ di seguito denominata Società, nella persona del Sig. _____, nato a _____, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in _____, alla via _____.

Il legale rappresentante è autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultanti dal certificato della CCIAA competente di _____ del ____, oppure dagli ulteriori atti legittimanti _____conformi allo statuto.

Verificate dalla UOS 216.01.02:

- la regolarità della visura camerale del _____, documento n. _____ tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente _____ nella sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal _____n. _____, p.i. _____e REA _____.

- ai sensi dell'art. 84 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. che la Società risulta iscritta dal _____ nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List) nelle Sezione _____.

Ovvero

- la richiesta di informazioni antimafia con nota prot. _____del _____ ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

- che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

- la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INPS n. _____del _____ (scadenza _____) da cui risulta che la Società è in regola con l'INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con D.G.R. n. 239 del 23/05/2024 la Regione Campania ha approvato lo schema di accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Ente d'Ambito Benevento, la Provincia di Benevento, la società SAMTE S.r.l. e la società SAPNA S.p.A., in sostituzione del precedente accordo approvato con D.G.R. n. 363 del 07/07/2022, per la realizzazione, tra l'altro, degli interventi funzionali alla messa in esercizio dell'impianto di discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN);

- in data 12/09/2024, con nota prot. n. PG/2024/0427621, la Struttura di Missione 70.05.04 ha chiesto la convocazione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Operativo degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) relativo alla discarica regionale sita in località Nocecchia del Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN), informando al tempo stesso che SAMTE S.r.l., in esecuzione dell'Accordo istituzionale ratificato con D.G.R. n. 239 del 23/05/2024, ha elaborato la documentazione inerente al Progetto Operativo MISO ai sensi dell'art. n. 240 comma 1 lettera n) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nota prot. n. PG/2024/0334227 del 05/07/2024);

- tale Conferenza di Servizi è stata indetta e convocata per il giorno 03/10/2024 con nota prot. n. PG/2024/0431708 del 16/09/2024;

- con successiva nota prot. n. PG/2024/0463378 del 03/10/2024 si è acquisito il documento di ARPAC n. 60991 del 03/10/2024 in cui l'Agenzia ha chiarito la necessità da parte della SAMTE S.r.l. di apportare modifiche ed integrazioni alla proposta progettuale;

- in data 18 dicembre 2024, la U.O.D. 50.17.06 ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi svolta nello stesso giorno. Durante l'incontro è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, dell'ARPAC, e i rappresentanti degli enti presenti hanno condiviso la proposta progettuale presentata da SAMTE S.r.l., comprensiva delle integrazioni. Considerato il silenzio-assenso degli enti assenti, la Conferenza si è conclusa con l'approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa, come integrato da SAMTE e tenendo conto delle prescrizioni dell'ARPAC;

- conseguentemente la U.O.D. 50.17.06 con D.D. n. 134 del 24/12/2024 ha approvato il progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO), ai sensi dell'art. 240 c. 1 lettera n) per la discarica sita in località Nocecchia in Sant'Arcangelo Trimonte (BN), e con nota prot. PG/2025/0071748 dell'11/02/2025 la SAMTE S.r.l. ha trasmesso il "Progetto Operativo degli interventi di bonifica di cui all'art. 240 comma 1 lett. n) del D.lgs. 152/06 discarica Sant'Arcangelo Trimonte";

- con D.G.R. n. 92 del 24/02/2025 sono state destinate risorse a valere sul FSC 2007/2013 per l'attuazione delle attività relative alla messa in sicurezza della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN);

- con D.D. n. 20 del 02/04/2025 è stato nominato l'ing. Gianluigi Della Ragione, dipendente della Regione Campania, RUP per la progettazione e realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza operativa di che trattasi;

- con nota prot. n. 29701 del 15/01/2026 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 36/2023, la progettazione esecutiva degli "Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica di località Nocecchia, Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN), ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera n) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", in favore dell'operatore economico IMPERIA SRL (P.IVA 05974350653);

- con nota prot. n. 0755583/2026 del 14/09/2026 la società IMPERIA S.r.l. ha trasmesso gli elaborati della progettazione esecutiva;

- con verbale di validazione del progetto acquisito con prot. 0822753/2026 del 06/10/2026 il RUP ha validato il progetto dell'intervento;

- con nota prot. n. 0861631/2026 del 18/10/2026 (Prat. n. 160/2026), l'Ufficio Speciale Avvocatura ha riscontrato la richiesta di parere prot. n. 0723546/2026 del 01/09/2026 e formulato osservazioni sullo schema contrattuale, da recepire nei termini indicati nella presente bozza;

- con D.D. n. 62 del 13/10/2026 è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica di località Nocecchia, Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)", CUP B66J24000030002, per € 1.679.046,48 complessivi di cui € 1.237.360,13 per lavori e sicurezza e € 441.686,35 per somme a disposizione e IVA;

- con D.D. n. 207 del 15/10/2026, la Direzione Generale 216.00.00 ha disposto l'avvio della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e del criterio OEPV di cui all'art. 108, con incarico alla DG 302.00.00 – Ufficio Appalti/Centrale di Committenza Regionale dell'espletamento della gara; con il medesimo decreto è stata altresì disposta, sul capitolo di spesa U05679, esercizio finanziario 2026, la prenotazione dell'impegno di spesa di € 272.219,23, comprensivi di IVA, corrispondente all'importo massimo dell'anticipazione riconoscibile ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023;

- con D.D. n. _____del _____ dell'Ufficio speciale "Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori" U.O.S. 302.01.01, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al punto precedente da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, co. 1 del D.lgs. 36/2023;

- con D.D. n. _____del _____ dell'Ufficio speciale "Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori" U.O.S. 302.01.01, la procedura di gara è stata aggiudicata a _____ (P.IVA _____).

- il CIG della procedura è _____ ;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e l'Appaltatore;

- dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA) approvato dalla Regione, nonché dall'offerta presentata dall'Appaltatore, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;

- dal Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

- dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;

- dal decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 per quanto compatibile e non superato dal D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e relativi allegati;

- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;

- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136".

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e, prima della sottoscrizione, devono essere materialmente allegati e sottoscritti dalle parti, ciascuno identificato con lettera: A) Capitolato Speciale d'Appalto approvato; B) progetto esecutivo approvato con D.D. n. 62 del 13/10/2026, inclusi gli elaborati descrittivi e grafici e il computo metrico; C) cronoprogramma dei lavori; D) Piano di Sicurezza e Coordinamento; E) offerta tecnica aggiudicataria; F) offerta economica aggiudicataria;

In caso di contrasto tra i documenti contrattuali, e nel rispetto delle norme imperative, si applica il seguente ordine di prevalenza, salvo gli adeguamenti richiesti dagli atti di gara: 1) Contratto d'appalto; 2) Disciplinare di gara e riscontri alle FAQ; 3) Capitolato Speciale d'Appalto 4) offerta tecnica dell'aggiudicatario; 5) offerta economica dell'aggiudicatario.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto in tema di Revisione dei prezzi.

ART. 3 - CONSENSO ED OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore accetta formalmente e si obbliga, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, patti, condizioni e modalità contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, ad eseguire tutte le prestazioni previste per l'appalto avente ad oggetto: "Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica in località Nocecchia nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. n) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.", come da progetto esecutivo approvato D.D. n. 62 del 13/10/2026.

Gli interventi da eseguire sono descritti, in particolare, all'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è configurato A MISURA, in coerenza con l'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto e con il quadro economico del D.D. n. 207/2026. L'oggetto comprende gli interventi INT. 00–07 individuati dall'art. 1.6 del Capitolato: monitoraggio preliminare e attualizzazione delle posizioni; ripristino della raccolta delle acque meteoriche stradali e dei pozzetti/caditoie; ripristino del fosso perimetrale; realizzazione del canale di scarico delle acque post-trattamento; consolidamento e ripristino della viabilità presso le vasche 2 e 3; realizzazione del piezometro; realizzazione della rete di emungimento della falda; fornitura e posa dell'impianto di trattamento delle acque di falda, comprensivo del telecontrollo. Le quantità, le lavorazioni e le specifiche esecutive sono quelle degli elaborati progettuali approvati e dell'offerta tecnica aggiudicataria, ove migliorativa.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto produce i suoi effetti tra le parti a decorrere dalla data di stipula. Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite entro il termine di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori avviene nel rispetto del progetto esecutivo approvato con D.D. n. 62 del 13/10/2026, del Capitolato Speciale d'Appalto (in particolare artt. 1.6, 2.7, 2.8 e 2.9), del cronoprogramma e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché delle modalità e prestazioni migliorative contenute nell'offerta tecnica aggiudicataria. Il termine complessivo è quello dell'art. 4 (180 giorni dalla consegna), fatti salvi i provvedimenti di sospensione o proroga legittimamente adottati e formalizzati.

Le singole fasi e scadenze operative sono quelle individuate nel cronoprogramma e negli atti di progetto e di gara, rispetto ai quali il programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 9 ha funzione di dettaglio attuativo. La Direzione Lavori e il RUP verificano l'osservanza dei tempi, delle lavorazioni e degli obblighi di controllo, con applicazione delle penali e degli altri rimedi previsti dal presente contratto e dalla legge in caso di inadempimento.

ART. 6 - PENALITÀ E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore è obbligato al rispetto del termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 4, nonché delle scadenze del cronoprogramma allegato, come eventualmente aggiornato nei casi e con le modalità ammessi dalla legge.

In caso di anticipazione nell'adempimento rispetto ai termini contrattuali sopra indicati, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente per l'ultimazione dei lavori. L'ammontare del premio è pari allo 1,00‰ (uno per mille) pari a € _____ (euro _____) per ciascun giorno di anticipo, calcolato sull'importo netto contrattuale. Il limite massimo applicabile ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione è pari al 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

In caso di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini contrattuali sopra indicati, si applicherà una penale per ritardo pari allo 0,50‰ (zerovirgolacinquanta per mille) pari a € _____ (euro _____) per ciascun giorno di ritardo, calcolata sull'importo netto contrattuale.

Le penali complessivamente applicate non potranno superare il 10% (diecipercento) dell'importo totale del contratto; al raggiungimento di tale limite massimo di penale, la Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno, secondo la legge. Le ipotesi di risoluzione per grave inadempimento sono disciplinate dall'art. 31 del presente contratto e dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In applicazione dell'Allegato II.3, art. 1 co. 6, per gli operatori economici diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, in caso la Stazione Appaltante rilevasse entro il termine di ultimazione dei lavori l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso Allegato, sarà applicata una penalità pari al 1,00‰ (uno per mille) calcolato sull'importo netto contrattuale. Tale penalità opera autonomamente da quelle per ritardato adempimento di cui al presente articolo.

ART. 7 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo del contratto è pari a € _____ di cui € _____ per lavori a misura comprensivi dei costi della manodopera stimati in € _____ e € 11.599,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Le opere descritte al precedente art. 3 appartengono alle categorie di lavorazione, così come definite dall'art. 2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, i cui importi sono indicati all'art. 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- Categoria prevalente: OG 12 (Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale), classifica III;
- Categoria scorporabile: OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari), classifica I.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo ha tenuto conto di tutto quanto potrà occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dalla stessa operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remunerativitá dovendosi essa assumere – ai sensi dell'art. 1655 c.c. – tutti i rischi di organizzazione e gestione, in autonomia imprenditoriale, dei fattori produttivi connessi al compimento dell'opera in affidamento.

In conseguenza, il prezzo offerto per i lavori, determinato con riferimento alle condizioni tutte del presente contratto e suoi allegati, si intende accettato dall'Appaltatore ed è pertanto fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo quanto stabilito all'art. 2.28 del Capitolato Speciale d'Appalto relativamente alle clausole di revisione dei prezzi.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, per ogni movimento finanziario relativo all'appalto: utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva; impiego degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità, comunicazione entro i termini di legge degli estremi dei conti dedicati e dei soggetti delegati; inserimento delle prescritte

clausole di tracciabilità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità determina la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente CIG n. _____ e CUP n. B66J24000030002.

A tal fine la UOS 216.01.02 ha attestato con nota acquisita al prot. n. _____ del __/__/____ che l'Appaltatore ha comunicato il conto corrente sul quale avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO

Il programma esecutivo dettagliato è documento attuativo e non sostitutivo del cronoprogramma allegato al progetto, delle scadenze contrattuali, del Capitolato e dell'offerta tecnica aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante, un programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite.

Il programma è sottoposto alla verifica della Direzione Lavori e del RUP per la sua coerenza con tali atti, senza modificare i termini contrattuali se non nei casi formalmente autorizzati; eventuali modifiche al programma non costituiscono, di per sé, proroga dei termini.

ART. 10 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e dell'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto., sarà corrisposta una somma, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; l'anticipazione sarà corrisposta solo successivamente alla stipula del presente contratto di appalto e l'erogazione è subordinata alla presentazione di garanzia di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

ART. 11 - PAGAMENTI: ACCONTI E SALDO

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 20% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori come disciplinati dal combinato disposto dall' art.14 comma 1 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 (per quanto compatibile e non superato dal D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati) e dell'allegato II.14 del Codice e dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I certificati di pagamento verranno emessi dal RUP entro sette giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento. La Regione Campania provvederà ad inviare all'Appaltatore il certificato di pagamento a fronte del quale esso presenterà la corrispondente fattura per l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; sulla stessa l'Appaltatore provvederà a riportare il riferimento del numero di contratto, il CUP e il CIG relativi nonché gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. I pagamenti da effettuarsi dalla Regione Campania in favore dell'Appaltatore a titolo di acconto, liquidazione finale o per ogni altro qualsiasi titolo attinente i lavori oggetto del presente contratto verranno accreditati sul "conto dedicato", ai sensi delle Legge 136/2010 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato nella nota prot. n.

_____ del __/__/____, aperto dall'Appaltatore presso la …….. di ……- coordinate bancarie IBAN……, indicato per iscritto dall'Appaltatore. Per esplicita dichiarazione dello stesso, tale forma di pagamento costituisce valore di quietanza, restando la Regione esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. Attraverso tale conto debbono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, indipendentemente dall'importo, secondo le modalità e le eventuali eccezioni espressamente consentite dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità si applicano le conseguenze stabilite dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e dall'art. 7 del presente contratto; la risoluzione di diritto opera nei casi e secondo i presupposti normativamente previsti.

Il pagamento del corrispettivo, al netto delle eventuali penali, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione, a seguito delle verifiche di regolarità di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e di regolarità contributiva dell'Appaltatore.

I termini di pagamento a saldo sono indicati dettagliatamente negli articoli 2.20 e 2.21 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 117 comma 9 D.lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte della Società, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

La Regione dà atto che l'impresa ha prestato la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., sotto forma di cauzione/polizza fidejussoria del _____ n. _____, stipulata con _____per un importo pari a euro _____ (euro _____), pari al 5% del corrispettivo fissato dal contratto, così come disciplinato dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Regione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei casi previsti dal comma 5 dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. L'impresa dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Qualora, dopo richiesta formale della Regione, l'Appaltatore non reintegri la garanzia entro il termine assegnato e congruamente indicato nella comunicazione, la Regione potrà agire per l'adempimento e, ricorrendone i presupposti, attivare le procedure di contestazione e risoluzione per grave inadempimento di cui all'art. 30, fermo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto. In caso di mancato rinnovo o reintegro della garanzia, la Regione potrà avvalersi dei rimedi previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

Il mancato rinnovo della copertura dopo formale diffida, o il mancato reintegro entro il termine assegnato, costituisce inadempimento da valutarsi secondo l'art. 30 del contratto e l'art. 122 del Codice, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie procedimentali ivi previsti.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento nel limite massimo dell'80 per cento. L'ammontare residuo verrà svincolato automaticamente dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, con la consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore del citato certificato, ferma restando la verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore secondo la normativa vigente.

ART. 13 - POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. …… rilasciata da …… per i rischi di esecuzione estesa ad impianti ed opere esistenti per una somma di € …… (Euro……) e di € …… (Euro ……/00) per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per responsabilità dell'Appaltatore o subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio e per un arco temporale di due anni ad estendere la polizza di cui al periodo precedente con una polizza che tenga indenne la Regione Campania da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale estensione dovrà essere già contemplata nella polizza assicurativa di cui al primo periodo del presente articolo.

ART. 14 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Per la definizione delle riserve si fa riferimento all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. ed all'art 2.27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI

Si applicano le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e dell'art. 2.28.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 4 dell'Allegato II.2-bis, l'indice sintetico revisionale del presente appalto è determinato mediante media ponderata degli indici TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni) adottati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E VARIANTI

L'Appaltatore è perfettamente consapevole che non è ammesso, per alcun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti, con riferimento alle previsioni contrattuali. Le eventuali variazioni, aumenti e/o diminuzioni dei lavori, sono consentiti esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Fermo il divieto di modifiche introdotte unilateralmente dall'esecutore, sono ammesse soltanto le modifiche del contratto in corso di esecuzione nei casi, limiti e alle condizioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei

pertinenti allegati, nonché dell'art. 1.7 del CSA e degli atti di gara, comprese ove sussistano i relativi presupposti le modifiche non sostanziali, le prestazioni supplementari e le circostanze imprevedibili. L'eventuale modifica è istruita dalla Direzione Lavori e dal RUP e formalizzata dalla Stazione Appaltante con il provvedimento e l'atto contrattuale richiesti dalle disposizioni applicabili, con adeguamento dei corrispettivi e dei tempi nei limiti di legge.

I lavori oggetto di variante saranno valutati e pagati sulla base dei prezzi di progetto al netto del ribasso o con Nuovi Prezzi determinati ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e secondo l'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta comunque stabilito che le eventuali varianti dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione Campania e nel periodo necessario non saranno riconosciuti eventuali indennizzi o risarcimenti all'Appaltatore in caso di sospensione e/o ritardi nell'esecuzione dei lavori. Ogni variazione contrattuale sarà formalizzata mediante atto scritto.

Qualora le eventuali varianti influiscano in modo significativo sull'andamento dei lavori, si procederà in contraddittorio ad un adeguamento del programma dei lavori.

ART. 17 - FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Regione il nominativo del proprio rappresentante e del Direttore di Cantiere, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali; al rappresentante dell'Appaltatore dovrà essere conferito mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., in modo che abbia le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Tramite il Direttore di Cantiere l'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente, per iscritto, al RUP e alla Direzione Lavori ogni sostituzione del rappresentante, del direttore di cantiere e del personale impiegato nell'appalto, indicando nominativi, qualifiche e decorrenza e garantendo la continuità dei requisiti professionali e degli obblighi di sicurezza.

Il Direttore di cantiere dovrà, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Regione Campania, tramite richiesta motivata, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'appaltatore per comprovati motivi (ad esempio: disciplina, incapacità o grave negligenza). L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà comunicare i nominativi del personale di cui al presente articolo.

ART. 18 - OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara esplicitamente, anche a conferma di quanto espresso in fase di gara:

- che presentando l'offerta ha accettato senza alcuna riserva la procedura adottata dalla Regione Campania nonché tutte le norme e condizioni inserite nel Bando di gara e in tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati;

- di essersi recato sui luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso diretta conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché sul prezzo offerto;

- di aver verificato il progetto esecutivo posto a base d'asta e quindi la fattibilità ed eseguibilità delle opere come progettate;

- di giudicare complessivamente remunerativo il prezzo offerto e che esso rimarrà fisso ed invariabile, fatta eccezione della eventuale revisione dei prezzi calcolata ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;

- di disporre delle attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori;

- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

- di avere stipulato le polizze assicurative previste dall'art. 12 del presente contratto e dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegate al presente contratto secondo l'art. 2;

- che eseguirà, senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo, le attività indicate nell'offerta tecnica;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che costituiscono parte integrante del presente contratto;

- di assicurare, nell'eventualità di subappalto, che i subappaltatori adempiano agli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori;

- di obbligarsi di applicare, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza;

- di obbligarsi all'osservanza di quanto previsto dall'art. 119 del Codice con riferimento alle condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro con riferimento agli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;

- che il prezzo offerto comprende e compensa ogni qualsiasi onere diretto o indiretto, anche se non espressamente indicato negli atti di progetto, per dare l'opera completa in ogni sua parte ed in perfetto stato incluso gli oneri e spese relativi alla richiesta e rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in sicurezza della discarica.

ART. 19 - PIANI DI SICUREZZA (D.Lgs. n. 81/2008)

Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore, che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilità, è tenuto all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'Appaltatore ha redatto e consegnato (o redigerà e consegnerà prima della consegna dei lavori) alla Regione Campania, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore può presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

L'eventuale risoluzione per gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza avviene secondo i presupposti e la procedura dell'art. 31 del presente contratto e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, in coordinamento con gli atti di gara e con le previsioni inderogabili in materia di sicurezza.

ART. 20 - SUBAPPALTI, FORNITURE E SERVIZI "SENSIBILI"

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e del Capitolato Speciale d'Appalto. Per l'espletamento dell'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 e quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le opere potranno essere subappaltate in accordo a quanto riportato dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'Appaltatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Regione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice; l'Appaltatore provvederà a trasmettere alla Direzione Lavori, al Responsabile del Progetto ed alla Regione Campania, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia autenticata delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposto a ciascun subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso che le fatture quietanziate dei subappaltatori non vengano trasmesse entro il già menzionato termine saranno sospesi i successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

In ottemperanza agli obblighi di cui al "Protocollo di legalità" si precisa che per subappalti pari o superiori a € 100.000,00 (in caso di lavori) e € 50.000,000 (in caso di servizi e forniture) debbono essere acquisite dalla Prefettura competente le informazioni antimafia - qualora non trovi già applicazione la disciplina inerente i c.d. "settori sensibili" - ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., con particolare riferimento agli articoli 84, 91 e 92, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente tutti i dati, le dichiarazioni e la documentazione necessari ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia.

I subappaltatori debbono avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata ed uscita) di un "conto dedicato" che deve essere aperto e gestito così come previsto per l'Appaltatore.

Le attività imprenditoriali per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria - da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia - è obbligatoriamente acquisita attraverso la consultazione dell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la comunicazione e l'informazione antimafia per le attività imprenditoriali operanti nei settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa devono essere acquisite obbligatoriamente attraverso la consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso ogni prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d . white list).

Per quanto attiene ai richiedenti iscrizione alla white list della competente Prefettura, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016, ha fornito il seguente indirizzo operativo : "... la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Tale procedura trova supporto nella formulazione dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio... ... Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione".

A seguito di informazione interdittiva all'Appaltatore è vietato approvvigionarsi presso il soggetto interdetto, e qualora l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, occorre disporre l'interruzione immediata del rapporto contrattuale.

ART. 21 - PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE

L'Appaltatore dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. L'Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti della Regione Campania alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi.

L'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche dovrà tenere preventivamente e contestualmente informato il Responsabile Unico del Progetto ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite.

Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attività non consentirà all'Appaltatore stesso di chiedere sospensioni dei lavori, ad eccezione delle cause di forza maggiore.

L'Appaltatore, sotto la sua responsabilità, dovrà osservare per tutta la durata dei lavori, ogni eventuale prescrizione inerente agli atti di sottomissione e di concessione, nonché tutte le disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorità in relazione ai lavori oggetto del presente contratto.

ART. 22 - ALTA SORVEGLIANZA E CONTROLLI22

La Regione Campania ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori. Al tal fine le persone e gli organi delegati potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di fornire chiarimenti e le prove richieste.

La Direzione Lavori, individuata con _____, esercita i compiti di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione spettanti al Direttore dei Lavori e all'ufficio di direzione lavori ai sensi del Codice e dell'Allegato II.14, verificando in particolare conformità delle opere, avanzamento, contabilità, qualità, sicurezza e rispetto del cronoprogramma. Restano distinte le attribuzioni del RUP, del coordinatore per la sicurezza e degli altri organi di controllo.

La vigilanza effettuata non esclude o riduce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

ART. 23 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E TRASPARENZA SOCIETARIA

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Campania ogni modifica intervenuta nella composizione societaria, negli assetti proprietari, negli organi di amministrazione e controllo, nonché ogni variazione riguardante i soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.

L'Appaltatore è altresì tenuto a produrre e aggiornare, per tutta la durata del contratto, la documentazione e le dichiarazioni necessarie ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione e di trasparenza societaria previsti dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e dalla normativa vigente in materia; pertanto, l'Appaltatore ha comunicato quanto richiesto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 ed è obbligato ad ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.P.C.M. 187/91 in corso d'opera.

ART. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per gli effetti contrattuali e per ogni eventuale comunicazione o notificazione, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede indicata in epigrafe (sede legale di _____). Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere comunicate per iscritto alla Stazione Appaltante. In assenza di diversa indicazione, tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intenderanno validamente effettuate all'indirizzo sopra indicato ovvero all'indirizzo PEC che l'Appaltatore ha fornito negli atti di gara.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia ed alla documentazione approvata.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'APPALTATORE (D.Lgs. 231/2001)

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giungo 2001, n° 231. L'Appaltatore dichiara altresì di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti, nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori atte a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui al citato D.Lgs. n. 231/2001, in relazione ai quali si applicano le previste sanzioni, obbligandosi nei confronti della regione Campania a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del Contratto. L'accertata inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o efficace attuazione di quanto sopra indicato costituisce grave inadempimento contrattuale.

Conseguentemente, alla Regione Campania è riservata la facoltà:

a) di sospendere l'esecuzione del Contratto mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto e/o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente dedursi l'inosservanza;

e/o

b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto mediante PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto e/o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere avverrà a danno dell'Appaltatore, al quale saranno addebitate in ogni caso tutte le maggiori spese sostenute nonché i costi derivanti e/o conseguenti, restando sempre ferme a carico dell'Appaltatore stesso sia la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della predetta inosservanza, sia l'obbligazione di manlevare la regione Campania per qualsivoglia azione da parte derivante e/o conseguente da tale inosservanza.

ART. 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme contenute nel Protocollo di Legalità vigente in materia di appalti pubblici sul territorio regionale, adottato dalla Regione Campania in collaborazione con la Prefettura competente. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a rispettare le misure ivi previste per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi, consapevole che la violazione di tali obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste (sospensione dei lavori, risoluzione del contratto, escussione garanzie). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a conformarsi a tutte le disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Egli dovrà astenersi da qualsiasi comportamento che possa integrare violazione delle predette norme (ad esempio offrire o promettere utilità a pubblici ufficiali, ecc.) e dovrà denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Stazione Appaltante eventuali illeciti di cui venisse a conoscenza.

ART. 28 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono quelli allegati all'offerta tecnica ed economica sottoscritta dall'Appaltatore.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario si obbliga a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali e adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

ART. 29 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'impresa si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del presente contratto. Il Personale impiegato dall'Appaltatore non avrà nulla a pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione Campania.

Qualora un terzo promuova nei confronti della Regione Campania un'azione giudiziale o stragiudiziale per fatti, comportamenti, atti od omissioni imputabili all'Appaltatore, ai suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori o ausiliari nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore, ricevutane comunicazione dalla Regione, si obbliga a intervenire nel giudizio o nella controversia ove consentito, a prestare la necessaria collaborazione difensiva e comunque a manlevare immediatamente la Regione da ogni onere economico conseguenziale imputabile alle predette condotte, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 30 - RECESSO UNILATERALE

La Regione si riserva la facoltà recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' impresa a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, con l'adozione delle opportune cautele finalizzate a non produrre danni alla Regione e a terzi.

All'impresa spetterà esclusivamente un compenso pari al pagamento dei lavori e/o forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

ART. 31 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In coordinamento con gli artt. 6 e 19, ai fini della risoluzione per ritardo o grave inadempimento restano applicabili la contestazione degli addebiti, l'assegnazione del termine per le controdeduzioni e gli ulteriori

adempimenti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.14, fatte salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste da specifiche norme imperative.

Le fattispecie di inadempimento previste dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla richiesta di parere determinano la risoluzione del contratto con le modalità ivi previste.

In particolare, il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Regione Campania, risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC, fermo restando il pagamento delle penali.

Oltre che nell'ipotesi previste nei commi precedenti, la Regione Campania procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE; e) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; f) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43 e ss., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.; j) grave responsabilità amministrativa di cui all'art. 26 del presente contratto, nei casi in cui l'accertata violazione integri una delle ipotesi di inadempimento e risoluzione ivi disciplinate.

Nelle predette ipotesi la Regione Campania, darà comunicazione alla società dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge e incamererà la cauzione definitiva.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione Campania di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali dell'Aggiudicatario.

ART. 32 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

La Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice ovvero per l'accertamento di una causa di esclusione non dichiarata in sede di gara.

ART. 33 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 14/11/2024 pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto

ART. 34 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. L'allegato è conservato agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale".

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023

ART. 36 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1 D.lgs. n. 36/2023

ART. 37 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario. potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario a gare e appalti.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'aggiudicatario prende atto che la Regione tratta i dati forniti dallo stesso ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali

nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

L'aggiudicatario si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; l'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. L'aggiudicatario prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

ART. 39 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'aggiudicatario è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l'aggiudicatario.

ART. 40 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

ART. 41 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

PEC dell'Appaltatore: _____

PEC della Regione: _____

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventitré pagine, di cui ventidue per intero e l'ultima soltanto in parte. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, COMMA 2, C.C.

L’Appaltatore, previa specifica lettura e conoscenza, dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., nei limiti in cui la norma sia applicabile, le disposizioni che prevedano limitazioni delle eccezioni e della responsabilità, facoltà di recesso e risoluzione, decadenze e restrizioni a suo carico,

Per specifica approvazione dell’Appaltatore: _____ (firma digitale)